

Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE QUINTA CIVILE

nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa

SENTENZA

nella causa civile di **primo grado**, iscritta al **n° 931 / 2020 RG**, promossa da:

SICREA S.P.A. (cod. fisc. 02520960358)

col procuratore domiciliatario avv. BARILLI ENRICO

PARTE ATTRICE OPPONENTE

contro:

RURFIM S.R.L. (cod. fisc. 04725680153)

col procuratore domiciliatario avv. FOSSA GIANPAOLO, LAURENZA MARINA STELLA NERINA

PARTE CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Per l'attrice opponente (non comparsa all'udienza di p.c.) si hanno per confermate le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:

"In via pregiudiziale ed assorbente: accertato che la domanda giudiziale proposta in via monitoria è inammissibile avendo le parti deferita ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla conferma d'ordine n.18/00260/CS del 22.02.2018 - al quale si riferiscono le fatture n. 5.935 del 07.06.2018 e n. 6.167 del 14.06.2018, azionate monitoriamente – alla decisione di un arbitrato rituale, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo e revocare il medesimo. In subordine, accertato che il Giudice ordinario è incompetente a conoscere della domanda giudiziale proposta in via monitoria avendo le parti deferita ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla conferma d'ordine n. 18/00260/CS del 22.02.2018 - al quale si riferiscono le fatture n. 5.935 del 07.06.2018 e n. 6.167 del 14.06.2018, azionate monitoriamente - alla decisione di un arbitro rituale, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo e revocare il medesimo.

Nel merito ed in via di subordine: Con espressa riserva di formulare deduzioni ed opporre eccezioni di merito in ordine ad inesistenza ed inesigibilità del credito preteso da controparte avanti al costituendo Collegio Arbitrale, esclusivamente competente a conoscere la vicenda contrattuale per cui è causa"

Parte convenuta opposta conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:

"In via principale e nel merito. 1.Dichiarare la legittimità del decreto ingiuntivo n.

Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 931 / 2020 - pag. 1



21087/2019 – RG n. 33074/2019, e dichiararlo definitivamente esecutivo, perché il modulo d'ordine predisposto da Sicrea S.p.A. non contiene la duplice sottoscrizione dell'opposta ed è pertanto nulla, perché le condizioni generali d'acquisto di Sicrea S.p.a. non contengono alcun riferimento alla clausola compromissoria, poiché al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non esisteva – né tuttora esiste- alcuna controversia da deferire agli arbitri, in ottemperanza alla clausola compromissoria, ed anche per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione e alla presente memoria istruttoria, tra cui l'assenza di qualsivoglia formale contestazione in merito al diritto di credito vantato da Rurfim S.r.l., e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.

In via subordinata e nel merito. Condannare in ogni caso controparte al pagamento della somma complessiva di 7.562,29 Euro in conto capitale, oltre gli interessi moratori ex D. lgs. 231/02 dal giorno della scadenza di ogni singola fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre che le spese legali del giudizio ed oltre alle successive occorrende"

Lo svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.12.2019, l'attrice si opponeva al decreto ingiuntivo **N**° **21087/2019**, emesso per la somma di € **7.562,29** oltre accessori e spese osservando che:

- la domanda giudiziale proposta in via monitoria era inammissibile poiché le parti avevano deferito in arbitri rituali ogni controversia riguardante la conferma d'ordine n. 18/00260/CS del 22.02.2018 (al quale si riferiscono le fatture n. 5.935 del 07.06.2018 e n. 6.167 del 14.06.2018, azionate monitoriamente");
- in subordine, il giudice ordinario doveva ritenersi incompetente a conoscere della domanda giudiziale proposta in via monitoria poiché le parti avevano deferito "ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla conferma d'ordine n. 18/00260/CS del 22.02.2018 ... alla decisione di un arbitro rituale";
- nel merito e in via di subordine, l'attrice si riservava di formulare deduzioni ed opporre eccezioni di merito innanzi al collegio arbitrale, poiché l'eccezione sopra sollevbata "risulta assorbente rispetto a qualsiasi contestazione in ordine ad intempestività e non conformità delle forniture realizzate da RURFIM, e quindi ad ogni valutazione di merito circa inesistenza ed inesigibilità del credito azionato da controparte, valutazione che ci si riserva espressamente di formulare e provare avanti al costituendo Collegio Arbitrale esclusivamente competente aconoscere della vicenda contrattuale de quo ed a pronunciare il rigetto della domanda di condanna avanzata da RURFIM".

La parte attrice pertanto concludeva nel modo in epigrafe trascritto.

La parte convenuta si costituiva con comparsa depositata il 17.7.2020 osservando che:

• l'attrice fondava l'opposizione "esclusivamente sull'eccezione pregiudiziale di incompetenza del Giudice adito" e risultava dalla clausola che "a dover essere decise dagli arbitri siano esclusivamente le controversie tra le parti. In questo caso,

R

Sentenza n. 6251/2021 pubbl. il 16/07/2021 RG n. 931/2020

però, non c'è mai stata e non esiste alcuna controversia, semplicemente perché non c'è mai stata alcuna contestazione, ma solo ed unicamente il mancato pagamento delle forniture":

- peraltro, la clausola compromissoria non preclude l'accesso alla tutela monitoria;
- in ogni caso, vi era "convenienza per tutte le parti, per il rispetto del principio di economia processuale- e la correttezza, di un provvedimento che disponga la translatio del giudizio de qua (con la sopravvivenza del decreto ingiuntivo), piuttosto che definire il rito dichiarando nullo il decreto ingiuntivo opposto".

La parte convenuta quindi concludeva chiedendo: "In via pregiudiziale ed assorbente ed in principalità e nel merito ... 2.Dichiarare la legittimità del decreto ingiuntivo n. 21087/2019 – RG n. 33074/2019 e respingere l'eccezione compromissoria della Sicrea Spa, perché il modulo d'ordine predisposto da Sicrea non contiene la duplice sottoscrizione dell'opposta ed è pertanto nulla, perché le condizioni generali d'acquisto di Sicrea Spa non contengono alcuna clausola compromissoria, poiché al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non esisteva – né tuttora esiste- alcuna controversia da deferire agli arbitri, in ottemperanza alla clausola compromissoria, ed anche per tutti i motivi di cui al presente atto di costituzione, tra cui l'invalidità della clausola per mancata doppia sottoscrizione, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingere l'avversaria opposizione.

Nel merito. Condannare in ogni caso controparte al pagamento della somma complessiva di 7.562,29 Euro in conto capitale, oltre gli interessi moratori ex D. lgs. 231/02 dal giorno della scadenza di ogni singola fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre che le spese legali del giudizio ed oltre alle successive occorrende.

In subordine e nel merito In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice accolga, seppur parzialmente, l'eccezione compromissoria della Sicrea Spa, dichiarare comunque la legittimità del decreto ingiunto n. 21087/2019 - RG n. 33074/2019 e, dichiarandosi incompetente per la sola fase dell'opposizione, translare il giudizio de qua dinanzi al costituendo collegio arbitrale, ponendo l'onere della riassunzione in capo alla Sicrea Spa"

All'udienza di prima comparizione, tenuta il 9.9.2020 dal giudice onorario, nessuno compariva.

All'udienza a trattazione scritta del 28.10.2020, veniva accolta l'istanza di p.e. ex a. 648 svolta dalla convenuta e venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc.

All'udienza a trattazione scritta del 31.5.2021, sulla concorde richiesta delle parti veniva dichiarata chiusa l'istruttoria.

All'udienza del 14/07/2021 (assente l'opponente) la convenuta rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte e rinunciava ai termini per le conclusionali e le repliche. Il giudice pronuncia pertanto questa sentenza.

I motivi della decisione

L'opposizione è infondata e deve essere perciò respinta.

2

Sentenza n. 6251/2021 pubbl. il 16/07/2021 RG n. 931/2020

Come già illustrato dall'ordinanza 28.10.2020, il doc. 1 dell'opponente (cioè la conferma d'ordine del 22.2.2018, che contiene la clausola compromissoria su cui l'attrice, in via esclusiva, incentra le proprie difese) non contiene l'approvazione specifica della clausola compromissoria, poiché esso contiene solo una sottoscrizione. Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20205 del 21/08/2017) ciò non è sufficiente per dimostrare che la clausola compromissoria sia stata specificamente approvata, benché tale specifica approvazione risultasse necessaria atteso che tale clausola ha natura certamente vessatoria, anche nell'ipotesi in cui sia inserita in condizioni generali di contratto.

Mancando tale approvazione specifica ex a. 1341/2 cc, la clausola in discorso non è quindi opponibile alla convenuta, e di conseguenza si deve confermare il rigetto dell'eccezione dell'attrice.

D'altra parte, l'attrice non ha specificamente (e neppure genericamente) contestato il proprio debito, né alcuno dei fatti che, col ricorso per ingiunzione, la convenuta ha allegato a fondare la sua pretesa creditoria. L'attrice si è infatti "riservata" di proporre le sue difese di merito innanzi agli arbitri, ma nulla ha qui dedotto nella citazione, né ha chiesto termine ex a. 183/6 n° 1 cpc per integrare la domanda.

Ne discende che i fatti su cui riposa la domanda della convenuta si hanno ora per provati ex a. 115 cpc e quindi l'opposizione deve essere respinta, e il decreto ingiuntivo deve essere interamente confermato.

A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014, in un importo prossimo ai minimi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.

PER QUESTI MOTIVI

pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:

- (1) respinge l'opposizione proposta dall'attrice SICREA S.P.A.;
- (2) per l'effetto, conferma interamente il decreto ingiuntivo n° 21087/2019 e dichiara che esso acquista efficacia esecutiva ex a. 653 cpc;
- (3) condanna l'attrice opponente a rifondere le spese di lite della convenuta RURFIM S.R.L., liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso il giorno 16 luglio 2021 dal tribunale di Milano.

Il giudice Roberto PERTILE

